



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 28 DEL 17-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL: "CANONE UNICO PATRIMONIALE" (LEGGE N. 160/2019 ART. 1 COMMI 816-836) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI" (LEGGE N. 160/2019 ART.1 COMMI 837-845) - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di Febbraio, con inizio alle ore 18:40, nella Sala Polifunzionale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
MORITTU PIETRO	Sindaco	X	
STIVALETTA MICHELE	Vice Sindaco	X	
PUDDU KATIA	Assessore	X	
MELI GIORGIA	Assessore	X	
MELAS ANTONIETTA	Assessore	X	
PORCU PIERANGELO	Assessore	Videoconferenza	
MUREDDU MANOLO	Assessore	X	
GIBILLINI ROBERTO	Assessore	Videoconferenza	

N° Presenti: 8 – N° Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Sindaco Dott. PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SETTORE 3 di seguito riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

Proposta N. 11 del 17-02-2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL: "CANONE UNICO PATRIMONIALE" (LEGGE N. 160/2019 ART. 1 COMMI 816-836) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI" (LEGGE N. 160/2019 ART.1 COMMI 837-845) - ANNO 2023

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Comunale di cui all'art. 1, comma 816 – 836 della Legge n. 160 del 2019, poi modificato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 17 del 28/03/2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (Legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845);

Vista la recente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2022 avente a oggetto: "Approvazione del Nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale" con cui si è proceduto ad approvare ex novo il succitato regolamento sostituendo il precedente approvato con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2021;

Viste ancora le delibere di Consiglio Comunale:

n. 9 del 17.02.2023 avente ad oggetto "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 9 DEL 01/03/2021";

n. 10 del 17.02.2023 avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 28.03.2022";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che il Comune di Carbonia essendo Comune capoluogo di Provincia, non può collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

Visto

- l'art.1, comma 840 della Legge n. 160/2019, secondo il quale, il canone di cui al comma 837, riferito all'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

Dato atto che il Decreto Legislativo n. 267/2000 (articoli 42 e 48) ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza riguardo all'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che è di competenza della Giunta Comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni, ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Visto ancora l'art. 4, c. 4, del nuovo regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, il quale recita:

“Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone determinato, da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto di una percentuale che va dal 30% al 40%; tale percentuale verrà decisa dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe.”

Ritenuto di stabilire la percentuale di riduzione di cui al punto precedente nella misura del 40%;

Valutato di non modificare le tariffe di cui al canone unico patrimoniale relativo alle diverse tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria;

Valutato invece di procedere con un piccolo adeguamento delle tariffe da applicare alle tipologie di occupazione delle aree mercatali, che determina una sensibilissima riduzione delle stesse;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nel dispositivo;

Visti:

l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Richiamati inoltre:

l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE ALLA GIUNTA

Per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, di approvare, per l'anno 2023, le tariffe del “Canone Unico Patrimoniale” di cui all'art. 1 commi 816 – 836 della L. n. 160/2019, e delle tariffe per l'applicazione del “Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” (Legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845)”, di cui ai prospetti a seguire:

COMUNE DI CARBONIA			
TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI			
ZONA 1			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	50,00 €	0,40	20,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E <= 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,50	25,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E <= 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,70	35,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	1,00	50,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	50,00 €	0,80	40,00 €

MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,90	45,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	1,10	55,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	50,00 €	1,30	65,00 €
PANNELLO LUMINOSO <= 1	50,00 €	2,00	100,00 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	50,00 €	3,00	150,00 €
ZONA 2			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	50,00 €	0,28	14,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,35	17,50 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,49	24,50 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,70	35,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	50,00 €	0,56	28,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,63	31,50 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,77	38,50 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	50,00 €	0,91	45,50 €
PANNELLO LUMINOSO <= 1	50,00 €	1,40	70,00 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	50,00 €	2,10	105,00 €
ZONA 3			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	50,00 €	0,26	13,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,33	16,25 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,46	22,75 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,65	32,50 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	50,00 €	0,52	26,00 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,59	29,25 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	50,00 €	0,72	35,75 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	50,00 €	0,85	42,25 €
PANNELLO LUMINOSO <= 1	50,00 €	1,30	65,00 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	50,00 €	1,95	97,50 €

**COMUNE DI CARBONIA
TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE**

ZONA 1			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	1,20 €	0,11	0,13 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,14	0,17 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,19	0,23 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,28	0,33 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	1,20 €	0,22	0,27 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,25	0,30 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,31	0,37 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	1,20 €	0,36	0,43 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI - (A persona al Giorno)	1,20 €	8,00	9,60 €

STRISCIONI TRASVERSALI - (Tariffa Mq)	1,20 €	3,50	4,20 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA MOBILE (Tariffa Oraria)	1,20 €	25,00	30,00 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA DA PUNTO FISSO (Tariffa Oraria)	1,20 €	5,00	6,00 €
PANNELLO LUMINOSO < 1	1,20 €	0,56	0,67 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	1,20 €	0,83	1,00 €
ZONA 2			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	1,20 €	0,08	0,09 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,10	0,12 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,14	0,16 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,19	0,23 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	1,20 €	0,16	0,19 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,18	0,21 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,21	0,26 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	1,20 €	0,25	0,30 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI - (A persona al Giorno)	1,20 €	5,60	6,72 €
STRISCIONI TRASVERSALI - (Tariffa Mq)	1,20 €	2,45	2,94 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA MOBILE (Tariffa Oraria)	1,20 €	17,50	21,00 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA DA PUNTO FISSO (Tariffa Oraria)	1,20 €	3,50	4,20 €
PANNELLO LUMINOSO < 1	1,20 €	0,39	0,47 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	1,20 €	0,58	0,70 €
ZONA 3			
Tipologia	Tariffa Legge 160/2019	Coefficiente	Tariffa Effettiva
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO <= 1 MQ	1,20 €	0,07	0,08 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,09	0,11 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,13	0,15 €
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,18	0,22 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO <= 1 MQ	1,20 €	0,14	0,17 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,16	0,20 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ (Tariffa a Mq)	1,20 €	0,20	0,24 €
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ	1,20 €	0,23	0,28 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI - (A persona al Giorno)	1,20 €	5,20	6,24 €
STRISCIONI TRASVERSALI - (Tariffa Mq)	1,20 €	2,28	2,73 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA MOBILE (Tariffa Oraria)	1,20 €	16,25	19,50 €
PUBBLICITA' FONICA O SONORA DA PUNTO FISSO (Tariffa Oraria)	1,20 €	3,25	3,90 €
PANNELLO LUMINOSO < 1	1,20 €	0,36	0,43 €
PANNELO LUMINOSO > 1 - (Tariffa Mq)	1,20 €	0,54	0,65 €
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI			

Tipologia	Tariffa Legge 160/2019	Coefficiente	
ZONA 1			
MANIFESTI FORMATO 70X100 o INFERIORE	1,20 €	0,30	0,36 €
MANIFESTI FORMATO > 1 MQ (MANIFESTI > 70X100)	1,20 €	0,35	0,42 €
ZONA 2			
MANIFESTI FORMATO 70X100 o INFERIORE	1,20 €	0,25	0,30 €
MANIFESTI FORMATO > 1 MQ (MANIFESTI > 70X100)	1,20 €	0,29	0,35 €
ZONA 3			
MANIFESTI FORMATO 70X100 o INFERIORE	1,20 €	0,10	0,12 €
MANIFESTI FORMATO > 1 MQ (MANIFESTI > 70X100)	1,20 €	0,12	0,14 €

COMUNE DI CARBONIA TARIFFE CANONE UNICO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI GENERICHE - PERMANENTI

Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
OCCUPAZIONI ANNUALI ZONA 1 - Tariffa MQ	50,00 €	0,60	30,00 €
OCCUPAZIONI ANNUALI ZONA 2 - Tariffa MQ	50,00 €	0,56	28,00 €
OCCUPAZIONI ANNUALI ZONA 3 - Tariffa MQ	50,00 €	0,39	19,60 €

OCCUPAZIONI GENERICHE - GIORNALIERE

Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 1 - Tariffa MQ	1,20 €	1,88	2,25 €
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 2 - Tariffa MQ	1,20 €	1,75	2,10 €
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 3 - Tariffa MQ	1,20 €	1,23	1,47 €

OCC. SUOLO TEMP. - POSA O MANUTENZIONE DI CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

Tipologia	Tariffa Legge 160/2019 - MQ	Coefficiente	Tariffa Effettiva
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 1 - Tariffa MQ per gg	1,20 €	3,33	4,00 €
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 2 - Tariffa MQ per gg	1,20 €	2,92	3,50 €
OCCUPAZIONI GIORNALIERE ZONA 3 - Tariffa MQ per gg	1,20 €	2,17	2,60 €

TARIFFE CANONE UNICO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Tipologia	Tariffa Minima per Operatore	Tariffa per singolo utente
OCCUPAZIONI CAVI E CONDUTTURE	800,00 €	1,00 €

**TARIFFE CANONE UNICO MERCATI - Con prelievo rifiuti Legge 147/2013 -
(le tariffe si intendono a mq)**

MERCATO DEL SABATO - VIA MARCHE PIAZZA CIUSA

Tipologia	Tariffa standard Legge 160/2019	Percentuale incremento massimo	Tariffa giornaliera a massima	Tariffa finale oraria (fino a 8 ore)	Coefficiente per tariffa giornaliera	Tariffa finale giornaliera (da 9 ore)
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCHE ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5497	0,481 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCHE NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5166	0,452 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5497	0,481 €

Al totale del canone dovuto per le occupazioni temporanee si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 3 del vigente regolamento sul canone unico mercatale, nella percentuale determinata con delibera di giunta. Tale riduzione non si applica alle occupazioni effettuate dagli spuntisti

MERCATO DEL SABATO - CORTOGHIANA

Tipologia	Tariffa standard Legge 160/2019	Percentuale incremento massimo	Tariffa giornaliera a massima	Tariffa finale oraria (fino a 8 ore)	Coefficiente per tariffa giornaliera	Tariffa finale giornaliera (da 9 ore)
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCHE ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCHE NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,3714	0,325 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €

Al totale del canone dovuto per le occupazioni temporanee si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 3 del vigente regolamento sul canone unico mercatale, nella percentuale determinata con delibera di giunta. Tale riduzione non si applica alle occupazioni effettuate dagli spuntisti

MERCATO DEL SABATO - BACU ABIS

Tipologia	Tariffa standard Legge 160/2019	Percentuale incremento massimo	Tariffa giornaliera a massima	Tariffa finale oraria (fino a 8 ore)	Coefficiente per tariffa giornaliera	Tariffa finale giornaliera (da 9 ore)
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCHE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €

NCO ALIMENTARE						
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BA NCO NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,3714	0,325 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €

Al totale del canone dovuto per le occupazioni temporanee si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 3 del vigente regolamento sul canone unico mercatale, nella percentuale determinata con delibera di giunta. Tale riduzione non si applica alle occupazioni effettuate dagli spuntisti

MERCATINO DELLE PULCI - PIAZZA RINASCITA

Tipologia	Tariffa standard Legge 160/2019	Percentuale incremento massimo	Tariffa giornaliera a massima	Tariffa finale oraria (fino a 8 ore)	Coefficiente per tariffa giornaliera	Tariffa finale giornaliera (da 9 ore)
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BA NCO ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4537	0,397 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BA NCO NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4206	0,368 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4537	0,397 €

Al totale del canone dovuto per le occupazioni temporanee si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 3 del vigente regolamento sul canone unico mercatale, nella percentuale determinata con delibera di giunta. Tale riduzione non si applica alle occupazioni effettuate dagli spuntisti

ALTRI MERCATI (le tariffe si intendono a mq)

Tipologia	Tariffa standard Legge 160/2019	Percentuale incremento massimo	Tariffa giornaliera a massima	Tariffa finale oraria (fino a 8 ore)	Coefficiente per tariffa giornaliera	Tariffa finale giornaliera (da 9 ore)
Zona 1						
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BA NCO ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5726	0,501 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BA NCO NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5349	0,468 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5726	0,501 €

Zona 2						
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCO ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5497	0,481 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCO NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5166	0,452 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,5497	0,481 €
Zona 3						
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCO ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €
OCCUPAZIONE RICORRENTE - BANCO NON ALIMENTARE	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,3714	0,325 €
SPUNTISTA	0,70 €	25%	0,875 €	0,0365 €	0,4046	0,354 €
<i>Al totale del canone dovuto per le occupazioni temporanee si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 3 del vigente regolamento sul canone unico mercatale, nella percentuale determinata con delibera di giunta. Tale riduzione non si applica alle occupazioni effettuate dagli spuntisti</i>						

Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 17.02.2023, la relativa percentuale di riduzione nella misura del 40%;

Di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

Di inoltrare la presente al Concessionario della Riscossione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

IL SINDACO
Dott. Pietro Morittu

La seduta termina alle ore 18,41

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. PIETRO MORITTU

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa